



CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA

Tra l'associazione **Tutela Mutuo**, con sede in Oria (Br), costituita e registrata ai sensi della **Legge 28 marzo 2003 n. 53**, partita iva 02725780742 in persona del suo presidente pro-tempore, di seguito denominata Associazione

E

CESYNT ADVANCED SOLUTIONS spa, con sede in Roma, partita Iva 10945931003, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di seguito denominata **Cesynt**,

PREMESSO

- che l'associazione, nell'ambito della propria attività istituzionale, fornisce assistenza e servizi esclusivamente ai propri associati e senza alcun fine di lucro;
- che l'Associazione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, intende garantire ai propri associati la possibilità di verificare la presenza di irregolarità nei contratti bancari a loro intestati;
- che l'Associazione non possiede una organizzazione tale da consentirgli di eseguire consulenze e ricalcoli sui contratti di mutuo;

- che la Cesynt, nell'ambito della propria attività istituzionale, fornisce consulenza tecnica sui contratti bancari ed in particolare sui contratti di mutuo;
- che Cesynt garantisce adeguate competenze e esperienza nel settore in cui opera, come risultati fino ad oggi ottenuti, per i professionisti che collaborano con la società, per la certificazione di qualità acquisita;
- che Cesynt dispone di applicazioni software proprietarie appositamente sviluppate per la verifica dei conteggi effettuati sui mutui e che detti conteggi sono validati e consentono la realizzazione di relazioni peritali econometriche su mutui, conti correnti, leasing, finanziamenti, conformi ai requisiti richiesti in sede di giudizio;
- che Cesynt è collegata con legali esperti in grado di supportarla in tutte le fasi stragiudiziali e giudiziali.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

ARTICOLO 1 – Finalità della convenzione

Scopo della convenzione è quello di fornire agli iscritti all'Associazione agevolazioni per la fruizione delle consulenze ed i servizi di Cesynt e per le attività dei legali collegati con la Cesynt.

ARTICOLO 2 – Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la fornitura delle consulenze di Cesynt e le condizioni economiche concordate.

ARTICOLO 3 – Durata della convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) con inizio dal 30 luglio 2023 fino al 29 luglio 2028 e sarà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo in mancanza di disdetta da una delle parti da inviarsi a mezzo raccomandata pec con almeno trenta giorni di preavviso.

ARTICOLO 4 – Condizioni economiche

Non è previsto nessun costo a carico dell'Associazione per tutte le attività, consulenze e servizi collegato con la presente convenzione.

ARTICOLO 5 – Modalità di gestione del servizio

Cesynt fornirà a tutti gli iscritti all'Associazione, alle condizioni economiche nel seguito specificate e riservate esclusivamente ai soli iscritti, le seguenti agevolazioni:

- redazione della pre analisi in forma del tutto gratuita;
- sconto del 50% (cinquanta per cento) su tutte le anticipazioni per fondo spese iniziale;
- riduzione non inferiore al 5% delle percentuali di "success fee" applicate all'ottenimento del risultato finale;
- compensi ridotti per tutti i legali convenzionati con l'associazione.

L'associazione garantisce a Cesynt che, in caso di non ottenimento del risultato, rimborserà ai propri iscritti tutti i costi sostenuti inerenti la pratica gestita da Cesynt.

ARTICOLO 6 – Trattamento dei dati personali

L'Associazione e Cesynt provvederanno al trattamento, alla gestione, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento, in conformità al D.lvo n. 196/2003 e succ. mod. e int.. Cesynt si impegna a trattare eventuali dati sensibili ricevuti in conformità alla D.lvo 196/2003 e succ. mod. e int..

ARTICOLO 7 – Controversie - Foro Competente

In Caso di controversia in ordine al presente accordo, le parti si impegnano a cercare un accordo in via amichevole verbalizzandolo. In mancanza di accordo, le parti stabiliscono di rivolgersi in via esclusiva ad un arbitro. L'arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti o, in Caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brindisi. L'arbitro deciderà secondo diritto ed emetterà il proprio lodo entro e non oltre sessanta giorni dalla data della nomina. Il lodo sarà immediatamente esecutivo ed inappellabile.

La presente convenzione è composta da 4 pagine ad unico effetto.

Letto, confermato e sottoscritto in Taranto il 30/7/2023

Associazione
Tutela Mutuo

Cesynt Advanced Solutions spa

Il Presidente

l'amministratore

